

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE N. 37 NEL QUARTIERE S.LUCIA

PREMESSE

Nel presente capitolato, e in tutti i documenti espressamente richiamati in esso, si intendono per:

- a. **"concedente"**: il Comune di Bergamo titolare della sede farmaceutica n. 37, nel quartiere S. Lucia;
- b. **"concessionario"**: l'affidatario della gestione della farmacia comunale n. 37, individuato con procedura ad evidenza pubblica;
- c. **"servizio"** o **"farmacia"**: il servizio di gestione della farmacia nel quartiere S.Lucia, con sede farmaceutica n. 37;
- d. **"capitolato"**: il presente capitolato speciale;
- e. **"parti"**: il concedente ed il cncessionario;
- f. **"carta dei servizi"**: il documento che sarà redatto dal concessionario sulla base dello schema *"Standard minimi di qualità e quantità delle prestazioni ai fini della predisposizione da parte del concessionario della carta della qualità dei servizi della farmacia"*.

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente capitolato ha per oggetto la concessione della gestione della farmacia comunale nel quartiere S. Lucia.

Il servizio, che deve essere svolto con regolarità e continuità nel rispetto della normativa vigente, comprende, tra l'altro, le seguenti prestazioni, qui elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a. Approvvigionamento, conservazione, dispensazione di medicinali e farmaci di qualsiasi tipo e natura, ivi compresi medicinali generici/equivalenti, omeopatici, medicinali ad uso veterinario e quant'altro, presidi medico-chirurgici e dispositivi medici, prodotti rientranti nel campo dell'assistenza integrativa, articoli sanitari, prodotti di medicazione, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici, prodotti di erboristeria e tutti gli altri prodotti normalmente in vendita nelle farmacie, quali prodotti per la persona, articoli per l'infanzia, di puericultura, di profumeria e per la cura e l'igiene della persona; articoli igienico-sanitari; accessori di abbigliamento; prodotti vari di erboristeria; articoli di ottica e relativi accessori compresi quelli di ottica oftalmica, nonché la produzione e/o la dispensazione di tutti i prodotti ed articoli della tabella speciale per le farmacie (Allegato 9 al decreto Ministro dell'Industria n.

375/88), nonché l'eventuale preparazione e/o la dispensazione dei prodotti alimentari e non alimentari (articolo 5 del dlgs. n. 114/98) compatibili con l'esercizio della farmacia e potrà, infine, svolgere ogni altro tipo di attività per la produzione e la dispensazione finale di beni consentiti dalla concessione sanitaria e dall'autorizzazione commerciale per l'esercizio della farmacia e per la prestazione di servizi in entrambe le aree di attività.

- b. La preparazione estemporanea di medicinali e preparazioni magistrali.
- c. La consulenza sull'uso dei farmaci e sulla scelta dei prodotti liberamente acquistabili dagli utenti.
- d. L'informazione e l'educazione sanitaria.
- e. L'attività di farmacovigilanza.
- f. Altri servizi complementari, quali, a titolo di esempio: la misurazione della pressione arteriosa, la prenotazione dei servizi sanitari presso le strutture sanitarie, ecc., offerti dal concorrente, in sede di gara.

Il servizio deve essere espletato dal concessionario a proprio rischio e con propria autonoma organizzazione e secondo quanto definito dal presente capitolato, negli atti ad esso allegati, dall'offerta presentata in sede di gara, dal contratto di concessione e dalla carta dei servizi.

Il concessionario deve svolgere il servizio entro l'ambito territoriale della sede farmaceutica n. 37 come risultante dalla planimetria All. 1) , compreso tra le vie:

incrocio di Via Statuto con Via Nullo / Via Nullo (ovest) in direzione sud fino a Via Diaz / Via Diaz (nord) / Via XXIV Maggio (est) in direzione nord-est per circa 60 metri / collegamento ipotetico in direzione nord-ovest (attraverso i confini di proprietà a sud dell'area dell' "Ex Ospedale Riuniti di Bergamo") fino all'incrocio ipotetico con Via Borgo Canale / Via Borgo Canale (est) in direzione nord fino a Via Ghisleni Mazzola / Via Ghisleni Mazzola (nord) fino al civico 6 / collegamento ipotetico in direzione nord-est (attraverso i confini di proprietà) fino a Via San Martino della Pigrizia 4 / Via San Martino della Pigrizia (est) in direzione nord fino a Via Borgo Canale / Via Borgo Canale (ovest) in direzione sud fino alla Scaletta delle More / Scaletta delle More (sud) / Via dello Statuto (sud) in direzione nord-ovest fino a Via Fontanabrolo / Via Fontanabrolo (est) fino a Via degli Orti / Via degli Orti (ovest) in direzione sud fino a Via Tre Armi / Via Tre Armi (est) in direzione nord-est fino a Largo di Porta Sant'Alessandro / perimetro delle Mura Venete in direzione sud fino all'incrocio tra la Via Tre Armi e la Via Sant'Alessandro, al piede delle mura stesse / Via Tre Armi (nord) in direzione nord-ovest per circa 35 metri fino a Via Santa Lucia Vecchia / Via Santa Lucia Vecchia (nord) / intersezione con la Rotonda Santa Lucia (est) / Via Santa Lucia (ovest) / Via Statuto (sud) in

direzione sud-est fino all'incrocio con Via Nullo.

La concessione comprende l'obbligo per il concessionario di provvedere, a propria cura e spese:

1. al reperimento di locali idonei, dove collocare la farmacia;
2. alla dotazione di arredi, beni, personale e di quanto necessario per il regolare svolgimento del servizio;
3. a tutto quanto previsto, a titolo indicativo e non esaustivo, nel presente capitolato, negli atti di gara, nella carta dei servizi e nel contratto di concessione.

L'individuazione della sede in una zona baricentrica al quartiere di S. Lucia, come individuata nella planimetria All. 2) è considerata premiante e consente al concorrente l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo, come meglio esplicitato nel successivo articolo 6).

Il concedente è e resta il Comune, che è titolare della sede farmaceutica n. 37, mentre il concessionario è titolare dell'azienda commerciale connessa al servizio.

Il Comune di Bergamo rimane estraneo a qualsiasi rapporto fra il concessionario e i propri dipendenti, collaboratori, fornitori, nonché enti od istituti, sicché nessun diritto potrà essere fatto valere verso il Comune concedente.

ART. 2 - NATURA E MODALITA' DI ESERCIZIO DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il servizio farmaceutico oggetto del presente capitolato costituisce servizio pubblico preordinato alla tutela della salute pubblica.

Tutte le prestazioni oggetto della concessione sono da considerare, ad ogni effetto, pertanto, pubblico servizio e per nessuna ragione possono essere sospese o interrotte da parte del concessionario.

Il concessionario ha l'obbligo di:

- 1) osservare le disposizioni normative e le direttive delle competenti autorità e assumere tutte le conseguenti spese necessarie per il corretto esercizio del servizio, anche in considerazione del fatto che in caso di violazione di tali norme, il suddetto concessionario è ritenuto unico responsabile e quindi tenuto al pagamento di eventuali sanzioni;
- 2) osservare i "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici", di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27.1.1994
- 3) dotare i locali degli arredi, dei beni strumentali e del personale necessari a garantire il servizio previsto nel presente capitolato e nell'offerta presentata. L'arredo deve

corrispondere alle caratteristiche di un ambiente moderno, funzionale e confortevole. Sono a carico del concessionario, altresì, tutte le spese necessarie all'apertura della farmacia e al suo successivo mantenimento in esercizio; il concessionario dovrà installare un'insegna che riporti anche la dicitura " FARMACIA COMUNALE";

4) garantire ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori, a qualsiasi titolo, condizioni normative e retributive conformi ai contratti collettivi di lavoro del settore e agli accordi sindacali decentrati;

5) rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;

6) redigere e trasmettere, entro il 31 marzo di ogni anno, il bilancio di esercizio, anche al fine di fornire al Comune un ulteriore strumento di valutazione dell'efficacia e dell'efficienza del servizio;

7) ampliare, senza oneri a carico del Comune, la gamma dei servizi resi all'utenza, oltre a quelli previsti nella carta dei servizi e a quelli offerti in sede di gara, in ragione dell'evoluzione dell'attività e della struttura organizzativa della farmacia e di mutamenti delle esigenze della collettività, collaborando con gli uffici comunali per la realizzazione di progetti condivisi in favore della cittadinanza;

8) osservare tutte le prescrizioni in materia di trattamento dei dati personali e sensibili, di cui è titolare, ai sensi della normativa vigente;

9) gestire il servizio oggetto della concessione, secondo le modalità, tempi e condizioni esplicitate nel presente capitolato, nelle linee guida per la redazione della carta di qualità dei servizi della farmacia, allegate al presente capitolato, quale parte integrante e sostanziale (All. 3) e negli atti di gara;

10) redigere e trasmettere al Comune, entro sei mesi dalla sottoscrizione del contratto di concessione, la carta di qualità dei servizi della farmacia, nel rispetto di quanto contenuto nel citato Allegato 3), nonché a rispettare i contenuti della carta stessa;

11) rispondere di ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e cose che dovessero verificarsi in conseguenza alla concessione della gestione della farmacia;

12) pagare il corrispettivo della concessione, comprensivo dell'aumento offerto in sede di gara, secondo le scadenze fissate nell'art. 4.

ART. 3 - UBICAZIONE DELLA FARMACIA

La farmacia, oggetto della presente concessione, deve essere ubicata, a cura del concessionario, nei locali indicati nei documenti di gara, pena la revoca

dell'aggiudicazione e la risoluzione del contratto di concessione.

ART. 4 - CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE

Il corrispettivo della concessione è costituito da:

1. **Canone di concessione una tantum iniziale** fissato in € 400.000,00, soggetto ad offerta in aumento.

Il canone di che trattasi dovrà essere corrisposto al Comune in tre rate, secondo le seguenti modalità:

- 1° rata , pari a € 150.000,00, oltre all'aumento offerto in sede di gara, da versare prima della stipula del contratto di concessione;
 - 2° rata, pari a € 150.000, oltre all' aumento offerto in sede di gara, da versare entro 90 giorni dalla stipula del contratto di concessione;
 - 3° rata, pari a € 100.000,00 oltre all' aumento offerto in sede di gara, da versare entro 210 giorni dalla stipula del contratto di concessione.
2. **Canone di concessione annuale** definito in € 39.000,00, corrispondente al 3% di un fatturato annuo standard di € 1.300.000,00, soggetto ad offerta in aumento.

Il canone di concessione, comprensivo dell'aumento offerto in sede di gara, è aggiornato annualmente, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di aggiudicazione, in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT.

Detto canone, comprensivo dell'aumento offerto in sede di gara e dell' aggiornamento ISTAT , deve essere corrisposto al Comune entro il 31 marzo di ogni anno.

3. **Canone aggiuntivo variabile:**

Qualora a decorrere dall'anno 2022, il fatturato annuo superi il fatturato standard di € 1.300.000,00 è prevista una maggiorazione del 3% del canone annuo, calcolato sulla differenza tra il fatturato realizzato nell'anno e il fatturato standard. Tale maggiorazione del canone annuale è soggetta a rialzo in sede di gara ed è aggiornata annualmente in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT.

Il suddetto canone, comprensivo dell'aumento offerto in sede di gara e aggiornamento ISTAT , deve essere corrisposto al Comune entro il 31 marzo di ogni anno.

Il mancato pagamento dei canoni alle scadenze sopra determinate comporta l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 17.

ART. 5 - DURATA DEL CONTRATTO

La durata della concessione è fissata in anni 30 (trenta) decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione.

Al termine della concessione, non è previsto il rinnovo del contratto e il concessionario non ha alcun diritto in ordine alla continuazione del rapporto o comunque alla gestione del servizio, nè in ordine al riconoscimento di alcuna somma, a nessun titolo.

ART. 6 - MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il concessionario è scelto, ai sensi dell'art. 60 e 173 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, attraverso procedura aperta e la concessione è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 e degli artt. 170, 171, 172 e 173 del citato d.lgs n. 50/2016, valutabile in base ad elementi di natura tecnica ed economica nella seguente misura:

- a. offerta tecnica punteggio massimo: punti 70;
- b. offerta economica punteggio massimo: punti 30.

Il punteggio massimo attribuibile è pari a punti 100.

Il punteggio attribuito a ciascun concorrente è dato dalla somma del punteggio ottenuto con riguardo all' offerta tecnica e di quello ottenuto con riguardo all'offerta economica.

Il punteggio è attribuito secondo i criteri di seguito descritti:

Offerta tecnica: Punteggio massimo attribuibile 70 punti

Gli elementi valutabili sono articolati nei seguenti parametri, in ordine decrescente di importanza, secondo quanto richiesto dall'art. 173, comma 2 del codice dei contratti pubblici:

a. apertura della farmacia in giorni e fasce orarie ulteriori rispetto a quelle tradizionali (9.00-12.30 15,30 - 20.00) – 1 punto per ogni ora in più al giorno, 5 punti per l'apertura di sabato, 5 punti per l'apertura di domenica	max punti 15
b. consegna gratuita a domicilio di farmaci, entro le 24 h dalla richiesta, a disabili ed anziani privi di rete familiare, individuati dai servizi sociali del Comune, nel numero massimo di 50 utenti all'anno;	punti 9

c. servizio di prenotazione di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate;	punti 8
d. realizzazione di almeno 3 campagne all'anno di educazione e di informazione, su temi da concordare con il Comune, attraverso la stampa di materiale da mettere a disposizione degli utenti e/o l'organizzazione di conferenze;	punti 8
e. localizzazione della farmacia in zona baricentrica rispetto ai confini del quartiere di S. Lucia;	punti 5
f. analisi di prima istanza del sangue e delle urine – 1 punto per ogni tipo di esame	max punti 5
g. prestazioni e servizi aggiuntivi a favore dei cittadini rispetto a quelli indicati nei punti precedenti (ad esempio: iniezioni e medicazioni, test di intolleranza alimentare, elettrocardiogramma, ecc.) – 1 punto per ogni servizio	max punti 5
h. presenza nella farmacia di un dispositivo semiautomatico per la defibrillazione;	punti 4
i. noleggio di apparecchi elettromedicali – 1 punto per ogni tipo di apparecchio elettromedicale	max punti 4
j. misurazione gratuita della pressione;	punti 3
k. controllo gratuito del peso;	punti 2
l. iniziative di fidelizzazione anche con sconti sui farmaci da banco, sui prodotti per l'infanzia e per i cittadini ultrasessantacinquenni;	max punti 2
TOTALE	PUNTI 70

Per ciascuno dei parametri, i concorrenti devono specificare, in dettaglio, con una breve descrizione (max 900 caratteri per parametro) i servizi e le modalità. Nel caso in cui il servizio sia rivolto a categorie disagiate , il concorrente deve specificare di quali categorie si tratta.

Offerta economica : Punteggio massimo attribuibile 30 punti

L'elemento valutabile dell'offerta economica è costituito dalla percentuale di rialzo, unica per le tre tipologie di canone specificate all'art. 4.

L'offerta economica deve indicare il rialzo percentuale offerto rispetto ai canoni come sopra definiti.

Il punteggio massimo è attribuito al concorrente che offre la percentuale di maggiore rialzo rispetto ai canoni posti a base di gara.

Alle altre offerte è attribuito un punteggio proporzionalmente inferiore, sulla base della seguente formula :

$$\frac{\text{punteggio massimo (30)} \times \text{rialzo percentuale offerto}}{\text{percentuale maggiore fra quelli offerti}}$$

Per l'attribuzione del punteggio si calcola fino alla seconda cifra decimale dopo la virgola.

Non sono ammesse offerte economiche in diminuzione rispetto ai canoni posti a base di gara.

ART.7 - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Le modalità di presentazione delle offerte sono indicate nel relativo bando di gara. Gli operatori economici ammessi alla gara devono presentare, oltre all'offerta economica e a quella tecnica, anche il documento di gara unico europeo (DGUE), di cui all'art 85 del decreto legislativo n. 50/2016 che comprende le dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti per la partecipazione di cui al successivo art. 9.

ART.8 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare alla gara:

- a) farmacisti singoli o associati abilitati alla professione di farmacista, iscritti al relativo albo professionale;
- b) società di persone, società di capitali, aziende speciali o società cooperative aventi oggetto sociale compatibile con lo svolgimento delle attività oggetto della procedura (gestione di farmacia), nella cui compagine sia presente almeno un farmacista iscritto

all'Albo e abilitato all'esercizio della professione, al quale sarà affidata la direzione della farmacia;

c) consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili , ai sensi dell'art. 2615 ter del codice civile, tra imprenditori individuali, società commerciali e società cooperative nella cui compagine sia presente almeno un farmacista iscritto all'Albo e abilitato all'esercizio della professione, al quale sarà affidata la direzione della farmacia;

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta avranno conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto dei mandanti; il raggruppamento dovrà assicurare la presenza di almeno un farmacista iscritto all'Albo e abilitato all'esercizio della professione, al quale sarà affidata la direzione della farmacia;

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c), anche in forma di società, ai sensi dell'art 2615 ter del codice civile.

f) le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, ai sensi dell'art. 3, comma 4 ter del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito nella legge 33/2009;

g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

Resta fermo l'obbligo per gli operatori economici di cui alla precedente lettera d) l'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire tra loro, entro 2 mesi dalla sottoscrizione del contratto di concessione del servizio, apposita società che succede nei diritti e negli obblighi del raggruppamento, nella forma di società di persone, di capitali o cooperativa, per la gestione del servizio.

E' fatto divieto, ai sensi dell'art 48 , comma 7 del decreto legislativo 50/2016, ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti .

Non possono partecipare alla gara imprese che si trovino fra di loro in alcuna forma di relazione o di controllo, qualora detta relazione o controllo comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.

ART. 9 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

I soggetti che intendono partecipare alla gara per l'affidamento della concessione della farmacia devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'80 del decreto legislativo 50/2016;
- 2) non trovarsi in situazioni di incompatibilità vigenti in materia di disciplina del settore farmaceutico, e in particolare:
 - a) la gestione della farmacia è incompatibile con l'attività nel settore della produzione, intermediazione ed informazione scientifica del farmaco (art. 8 , comma 1 , lettera a) della legge 8 .11.1991, n. 362 e s.m.e i.). L'attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali è compatibile con la gestione di farmacie comunali (art. 100, comma 1 bis del decreto legislativo 24.4.2006, n. 219);
 - b) la direzione della farmacia comunale è incompatibile con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia, con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico o privato (art. 112 del RD 27.7.1934, n. 1265; art. 13 della legge 2.4.1968, n. 475 e art. 8 della legge 8.11.1991, n. 362);
 - c) in tutti i casi in cui l'incompatibilità sia prevista da norme specifiche del settore farmaceutico, fermo restando che nel caso di associazione o di raggruppamento, la situazione di incompatibilità anche di un solo componente si estende a tutto il soggetto giuridico.

L'eventuale situazione di incompatibilità deve essere rimossa prima della stipula del contratto di concessione, pena la decadenza della concessione e l'incameramento da parte dell'amministrazione della cauzione provvisoria.

ART. 10 - CAUZIONI

Per partecipare alla gara, i concorrenti devono presentare, ai sensi dell'art 93 del decreto legislativo 50/2016, a corredo dell'offerta, una garanzia provvisoria determinata, nella misura del 2% dell'importo indicato nel bando, con le eventuali riduzioni previste nel comma 7 .

Tale garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata al momento della sottoscrizione del contratto da parte del concessionario e sarà restituita, ad avvenuta aggiudicazione, agli altri operatori partecipanti.

La cauzione definitiva deve essere costituita ai sensi dell'art. 103 del citato decreto legislativo n. 50/2016.

ART. 11 - AVVALIMENTO E SUBCONCESSIONE

Considerata la natura pubblica del servizio affidato in concessione, non è consentito ai concorrenti di avvalersi dei requisiti di natura tecnica e professionale di altro soggetto, né di subconcedere il servizio.

ART. 12 - ADEMPIMENTI DOPO L'AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per il concessionario, mentre per l'Amministrazione diventa tale solo dopo la stipulazione del contratto.

Il concessionario deve trasmettere all'ente appaltante, entro 20 giorni dall'aggiudicazione, i documenti che sono richiesti per la firma del relativo contratto.

ART. 13 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il concessionario è obbligato alla stipulazione del relativo contratto. Qualora, senza giustificati motivi, esso non adempia a tale obbligo, nei termini che verranno prescritti, l'Amministrazione può dichiarare la decadenza dall'aggiudicazione e incamerare la garanzia provvisoria.

ART. 14 - SPESE A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario è tenuto al pagamento di tutte le spese contrattuali dovute secondo le leggi in vigore (imposta di bollo, diritti fissi di scritturazione, diritti di segreteria ed eventuali imposte di registro, contribuzione ANAC).

Inoltre, il concessionario è tenuto a rimborsare, entro 60 giorni dall'aggiudicazione, le spese, previste dall'art. 73 del decreto legislativo 50/2016, che l'amministrazione ha sostenuto per la pubblicazione del bando e dell'esito della gara, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del citato decreto legislativo 50/2016.

ART. 15 - ULTERIORI OBBLIGHI

Gli obblighi di comportamento previsti dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Bergamo, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 457 del 18/12/2013, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.62/2013, che, pubblicato sul sito istituzionale dell'ente, si intende qui integralmente riprodotto, vengono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo del concessionario. Il contratto si risolve di diritto in caso di violazione del suddetto codice di comportamento da parte dei collaboratori dell'impresa contraente.

Il concessionario, ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001, non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non deve aver attribuito nel triennio successivo alla cessazione di lavoro, incarichi a dipendenti del Comune di Bergamo, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dello stesso operatore economico, in applicazione dell'art. 17 del regolamento per la disciplina degli incarichi e delle attività extraistituzionali dei dipendenti del Comune di Bergamo, approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 554 reg./586 prop. del. nella seduta del 03/12/2015.

ART. 16 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

Il concessionario si obbliga a prestare il servizio in modo regolare e continuativo, rispettando il sistema dei turni e degli orari di apertura.

L'erogazione del servizio non può essere interrotta o sospesa dal concessionario se non per ragioni di forza maggiore o per necessità tecniche del servizio ed in ogni caso nei limiti previsti dalla vigente legislazione in materia farmaceutica.

In ogni caso, l'interruzione o la sospensione dovranno essere limitate al tempo strettamente necessario e tempestivamente comunicate al Comune e all' A.S.L. territorialmente competente.

Il concessionario è comunque tenuto ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e l'interruzione del servizio, ovvero a farvi fronte con il minor disagio per gli utenti.

ART. 17 - PENALI

In caso di riscontrato grave inadempimento nell'esecuzione del servizio o di violazione delle disposizioni del presente capitolato, della carta dei servizi, di quanto offerto in sede di gara e di tutti gli atti ad essi collegati sono applicate le seguenti penalità, tra di esse cumulabili:

1	chiusura della farmacia, fatti salvi i casi previsti dalla normativa vigente in materia	euro 5.000,00 per ogni giorno fino ad un massimo di giorni n. 5 nel periodo di efficacia della concessione
2	Mancato avvio del servizio entro il termine previsto nell'art. 3	€ 1.000 per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 30 giorni

3	mancata trasmissione della carta dei servizi entro i termini di cui all'art. 2	€ 1.000 per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 30 giorni
4	mancata o non corretta esecuzione di uno dei servizi indicati nel capitolato, nell' offerta, nella carta dei servizi o nell'offerta	€ 1. 000,00 per ogni irregolarità , fino ad un massimo di tre nel periodo di efficacia della concessione
5	Mancato pagamento del canone secondo le modalità e alle scadenze fissate nell'art. 5	€ 1.000 per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 30 giorni, nel periodo di efficacia della concessione

Le inadempienze contrattuali sono contestate secondo le modalità di cui all'art 108 del decreto legislativo 50/2016. Le penali sono detratte dalla cauzione definitiva , che il concessionario è obbligato a ricostituire entro 30 giorni dalla comunicazione dell'applicazione della penale.

L'applicazione di un numero maggiore di penalità rispetto a quelle sopra previste comporta la risoluzione del contratto, ai sensi del citato articolo 108 del decreto 50/2016 e dell'art. 1453 del codice civile.

ART. 18 - REVOCA E CESSAZIONE

L' amministrazione procede alla revoca e alla cessazione del contratto, nei casi e con le modalità specificatamente previste dall'art. 176 del decreto legislativo 50/2016.

ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

Nel caso in cui il concessionario non abbia adempiuto anche ad uno solo degli obblighi previsti dal presente capitolato, dall'offerta presentata in sede di gara, dal contratto di concessione e dalla carta dei servizi e dagli atti ad esso allegati, il Comune contesta l'inadempimento e fissa un termine, non inferiore a 10 giorni, per eliminare la situazione di inadempimento o per la presentazione di controdeduzioni.

Decorso infruttuosamente il termine fissato senza che il concessionario abbia provveduto ad eliminare la situazione di inadempimento ovvero le controdeduzioni non siano ritenute idonee ed esaustive in relazione all'inadempimento, il Comune può risolvere il contratto di concessione.

ART. 20 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 codice civile, qualora si verifichi anche una sola delle seguenti fattispecie, nonché di quelle previste dal presente capitolato o dal bando di gara o dal contratto di concessione:

- a) sopravvenienza di situazioni preclusive alla stipula di contratti con pubbliche amministrazioni;
- b) sottoposizione del concessionario a procedure concorsuali;
- c) scioglimento della società o cessazione della ditta individuale del concessionario, per qualsiasi causa;
- d) interruzione del servizio con chiusura dell'esercizio farmaceutico per oltre 5 giorni consecutivi, non comunicata all'autorità sanitaria o da questa non autorizzata;
- e) inosservanza del divieto di cessione e di subconcessione della gestione del servizio;
- f) reiterati episodi di ingiustificata interruzione o sospensione del servizio;
- g) decadenza del Comune dall'esercizio della farmacia, dichiarata dall'autorità sanitaria per cause imputabili al concessionario;
- h) mancata osservanza delle norme e regolamenti vigenti in materia di somministrazione di farmaci e, più in generale, di esercizio del servizio farmaceutico;
- i) mancata redazione e/o mancata trasmissione della carta dei servizi entro 180 giorni dalla stipula del contratto di concessione o redazione della stessa in modo non conforme a quanto prescritto nello schema "*Standard minimi di qualità e quantità delle prestazioni ai fini della predisposizione da parte del Concessionario della Carta della qualità dei servizi della farmacia*";
- j) grave inosservanza degli obblighi previsti dal presente capitolato, dal bando di gara e dagli atti ad essi allegati, dall'offerta tecnica presentata in sede di gara, dal contratto di servizio e dalla carta dei servizi;
- k) mancata ricostituzione della cauzione definitiva entro 30 giorni dall'escussione della stessa;
- l) sopravvenuto difetto dei requisiti richiesti per la corretta esecuzione del servizio;
- m) mancata apertura della farmacia nei locali dichiarati negli atti di gara;
- n) mancata apertura della farmacia nei termini di legge.

ART. 21 - RESPONSABILITA' PER DANNI E ASSICURAZIONE

Il concessionario è l'unico responsabile della gestione del servizio, sotto il profilo giuridico, tecnico, economico e finanziario.

Il concessionario è responsabile per i danni di qualsiasi specie ed entità che dovessero essere cagionati a persone, compresi gli utenti, i dipendenti e i collaboratori a qualunque titolo del concessionario stesso, o a cose, causate nell'esercizio del servizio, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento.

Pertanto, il concessionario si obbliga, per tutta la durata della concessione, a tenere manlevato e indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno che possa derivare a terzi e/o da qualunque pretesa di qualsivoglia genere avanzata da terzi in dipendenza od in occasione di attività compiute in attuazione delle disposizioni contenute nel presente capitolato, nell'offerta presentata in sede di gara, nel contratto di concessione, nella carta dei servizi e negli atti ad essi allegati e si assume ogni responsabilità civile, penale e amministrativa, con conseguente esonero di qualsiasi responsabilità presente e futura in capo al Comune.

A tale fine, il concessionario deve stipulare, a sua cura e spese, una specifica polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, ivi incluso il personale dipendente, i collaboratori a qualunque titolo e il Comune di Bergamo, con validità non inferiore alla durata contrattuale e con un massimale unico non inferiore a € 2.000.000,00, a copertura dei danni cagionati a persone o cose nello svolgimento del servizio.

Copia della suddetta polizza assicurativa di responsabilità civile deve essere trasmessa, prima della stipula del contratto, al Comune. Il concessionario deve trasmettere la copia della polizza, regolarmente quietanzata, ogni volta quest'ultima sia rinnovata.

ART. 22 - CONTROLLI E VERIFICHE

La vigilanza sull'espletamento del servizio compete all'Amministrazione per tutto il periodo di concessione, con le più ampie facoltà e nei modi ritenuti più idonei.

L'Amministrazione può conseguentemente disporre, in qualsiasi momento, ed a sua discrezione e giudizio, controlli e verifiche al fine di accertare l'osservanza di tutte le norme stabilite nel presente capitolato e negli atti di gara.

A tale fine il concessionario è tenuto a fornire al personale degli uffici comunali incaricati della vigilanza tutta la collaborazione necessaria, fornendo i chiarimenti richiesti e la relativa documentazione.

ART. 23 - CONTROVERSIE

Le controversie che dovessero insorgere in relazione all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria ordinaria. Il foro territoriale competente è

esclusivamente quello di Bergamo.

ART. 24 - ALTRE NORME

L'aggiudicazione della concessione comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni previste dalle disposizioni contenute nel presente capitolato. Per quanto non previsto nel presente capitolato, si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia, al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e alle norme del codice civile.

ART. 25 - TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 i dati forniti dai soggetti partecipanti alla gara sono trattati dal Comune di Bergamo esclusivamente per le finalità connesse alla gara stessa e per la successiva stipula e gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Bergamo.

ART. 26 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento è la dott. Lorella Vavassori - Responsabile dei Progetti di sviluppo delle attività economiche e commerciali – Piazza Matteotti n. 3 - 24121 Bergamo - tel. 035 399318 - e-mail: lvavassori@comune.bg.it che riceve nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 09.30 alle ore 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00, alla quale gli interessati possono rivolgersi.